

## ACCORDO TERRITORIALE

Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di BARI e BAT

e

FILCAMS CGIL  
FISASCAT CISL  
UILTUCS UIL  
della Provincia di BARI e BAT

### Premesso che

il DPCM 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013, ha dato attuazione all'art. 1, comma 481, L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) prevedendo, per il periodo di imposta 2013, una speciale agevolazione fiscale per il reddito dei lavoratori derivante da interventi previsti dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale allo specifico scopo di incrementare la produttività del lavoro;

le parti hanno sottoscritto il 20 giugno 2013 a livello nazionale un accordo quadro in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività;

la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013 ha previsto la possibilità di assoggettare all'imposta sostitutiva del 10%, tra le altre somme, le quote retributive ed eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione di specifiche prestazioni lavorative diverse da quelle rese in osservanza degli orari di norma applicati in azienda e/o alla gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità previsti dai Ccnl e/o analoghi interventi tesi al miglioramento dell'utilizzo degli impianti e dell'organizzazione del lavoro in quanto tese ad incrementare la produttività, quali quelle rese in applicazione degli istituti richiamati nella premessa dell'Accordo Quadro del 20/6/2013, di cui al comma precedente;


è volontà delle parti favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione aziendale e territoriale quale strumento per perseguire la crescita della produttività e della competitività delle imprese.

### si conviene quanto segue

fermo restando il rispetto delle procedure, degli obblighi contrattuali e dei contenuti dei CCNL applicati, per l'anno 2013, le aziende aderenti al sistema Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di BARI e BAT e le stesse devono aderire all'Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di BARI ovvero applicare l'art. 21 del CCNL TERZIARIO – CONFCOMMERCIO e pertanto applicheranno l'imposta sostitutiva del 10% sugli importi erogati nel 2013 in relazione alle quote retributive/compensi/maggiorazioni/premi di rendimento e/o produttività connessi alle prestazioni lavorative richiamate in premessa collegate a indicatori quantitativi, nonché a eventuali altre prestazioni lavorative diverse rispetto ai sistemi di orario di lavoro applicati in azienda nei limiti ed alle condizioni previste dal DPCM 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013 e dalle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contenute nella circolare n.15/2013 e dell'Agenzia delle entrate nella circolare n. 11/E del 30 aprile 2013.

Le parti pertanto tenuto conto della normativa in oggetto e della Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 15 del 3/04/2013 e della risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'interpello n. 21 del 01/07/2013 concordano che rientrano tra le tipologie assoggettabili al regime fiscale di vantaggio i seguenti istituti attuati in azienda:

- quote retributive ed eventuali maggiorazioni o compensazioni anche di natura non retributiva corrisposte in relazione a particolari sistemi orari adottati in azienda quali: indennità di turno e/o variazione, indennità di presenza, indennità di reperibilità, compensi per attivazione di sistemi di banca delle ore;
- compensi / maggiorazioni correlati alla gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità previsti dal contratto nazionale di categoria e/o analoghi interventi tesi al miglioramento dell'organizzazione del lavoro, concretamente attuati in azienda quali:



BARI, 12 LUG. 2013

- compensi/maggiorazioni derivanti dalla gestione di orario aggiunto o turnazioni per lavoro domenicale, festivo;
- compensi/maggiorazioni derivanti dalla gestione di orario aggiuntivo o turnazioni per lavoro notturno per lavoro notturno;
- compenso per il lavoro straordinario e/o supplementare
- compensi per permessi contrattuali (ROL) non fruiti e lavorati
- maggiorazioni e/o indennità per clausole elastiche e flessibili
- ferie eccedenti le 24 giornate, non godute, e lavoro/pagate
- i premi di rendimento o produttività comunque denominati

Il presente accordo verrà depositato a cura dell'associazione datoriale firmataria ai sensi del DPCM 22 gennaio 2013, esonerando in tal modo dal medesimo adempimento le aziende aderenti al sistema Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di BARI E BAT che ad esso si richiamano. I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'azienda

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione aziendale di cui ai sistemi contrattuali di riferimento.

Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.

BARI, li 12 LUG. 2013  
 CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA  
 della provincia di BARI e BAT

FILCAMS - CGIL

FISASCAT - CISL

UILTUCS - UIL